

## Modifica dell'ordine dei beneficiari

### 1. Dati personali

Affiliazione	
Datore di lavoro	
Cognome, nome	
Indirizzo	
Data di nascita	
Genere	<input type="checkbox"/> femminile <input type="checkbox"/> maschile
Numero di assicurazione sociale	
Stato civile	<input type="checkbox"/> celibe/nubile <input type="checkbox"/> coniugato(a) <input type="checkbox"/> divorziato(a) <input type="checkbox"/> vedovo(a) <input type="checkbox"/> in unione domestica registrata <input type="checkbox"/> unione domestica sciolta

### 2. Avvertenze importanti

- Se l'ordine dei beneficiari figuranti in una categoria deve essere modificato o se il capitale in caso di decesso deve essere ripartito su più persone aventi diritto della stessa categoria, l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità deve presentare in tempo di vita il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari» alla Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e. In assenza del modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari», la Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e liquida in parti uguali il capitale in caso di decesso sulla base dell'ordine previsto dal Regolamento.
- Se come beneficiari sono previste le persone della categoria a. lettera ac), occorre sempre presentare il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari». Queste persone devono essere inserite nel modulo alla categoria a. lettera ac). In mancanza di questa indicazione, queste persone non possono figurare tra i beneficiari del capitale in caso di decesso.
- La Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e, all'entrata del caso di previdenza (momento del decesso dell'assicurato/beneficiario di rendita), verifica la possibilità di corrispondere il capitale di decesso in conformità all'ordine dei beneficiari presentato.
- Si raccomanda di effettuare una verifica periodica dell'ordine dei beneficiari presentato. Se non si desidera più una clausola beneficiaria esistente o se essa non è più realizzabile (p. es. in caso di decesso di un beneficiario), occorre presentare un nuovo modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari». In caso contrario la Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e si riserva il diritto di liquidare in parti uguali il capitale in caso di decesso in base all'ordine previsto dal Regolamento.
- Con la presentazione di ogni nuovo modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari» la persona assicurata o il beneficiario di rendita revoca tutte le modifiche dell'ordine dei beneficiari presentate precedentemente alla Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e.
- La comprova dell'adempimento alle condizioni del diritto alla prestazione spetta alle persone che fanno valere una pretesa in merito alla corresponsione del capitale in caso di decesso. La Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e è autorizzata a richiedere agli eventuali beneficiari la documentazione necessaria all'accertamento.
- Risultano determinanti le disposizioni regolamentari vigenti al momento del decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita.

### 3. Conferma di ricezione

La Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e vi invierà una conferma di ricezione entro 30 giorni dal ricevimento del presente modulo. Se entro tale termine non avrete ricevuto alcuna conferma, contattate la Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e.

#### 4. Modifica dell'ordine dei beneficiari

Desidero la seguente modifica dell'ordine dei beneficiari nelle categorie a. – c. in conformità al Regolamento dell'art. 31 cpv. 2 e 5 della Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e:

	Persone aventi diritto <sup>1,3</sup>	Quota in % <sup>2</sup>
	Cognome, Nome	Data di nascita
a. aa) il coniuge;		
ab) i figli del defunto aventi diritto a una rendita per orfani;		
ac) persone fisiche al cui sostentamento l'assicurato ha provveduto in maniera determinante (accludere il contratto di mutuo sostegno)		
o la persona che ha ininterrottamente convissuto in concubinato con l'assicurato negli ultimi cinque anni fino al suo decesso nella stessa economia domestica; o la persona che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni ai sensi;		
b. se non vi sono beneficiari ai sensi della lettera a.		
ba) i figli del defunto non aventi diritto a una rendita per orfani;		
bb) i genitori;		
bc) i fratelli, le sorelle, i fratellastri e le sorellastre;		
c. se non vi sono beneficiari ai sensi della lettera a. e b. gli altri eredi legittimi con esclusione dell'ente pubblico.		

<sup>1</sup> Le persone figuranti alla lettera b. possono risultare come beneficiari solo in mancanza di beneficiari ai sensi della lettera a., le persone alla lettera c. solo in assenza di beneficiari ai sensi delle lettere a. e b.

<sup>2</sup> Indicare la quota dell'intero capitale in percentuale (%) e non come importo (CHF).

<sup>3</sup> Se non vi sono aventi diritto ai sensi della lettera a. aa) e ac) i figli ai sensi di a. ab) e b. ba) vengono riuniti in un unico gruppo di beneficiari.

#### 5. Firma

L'assicurato o il beneficiario di rendita dichiara di aver preso atto del contenuto del presente modulo e dell'art. 31 del Regolamento della Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e.

Luogo, data

Firma della persona assicurata/del beneficiario di rendita

Si prega di inviare il modulo firmato alla  
Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e  
Filiale Swiss Life Pension Services AG  
Casella postale  
8022 Zurigo

verwaltung1e@slps.ch  
Telefono 058 311 22 10